

REGOLAMENTO **disciplinante il**



SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Istituzione del Servizio)

1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è istituito il "Servizio di Polizia Municipale" che, in esecuzione dell'art. 4 della predetta legge, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

(Finalità)

1. Il Servizio di Polizia Municipale, nell'ambito del territorio del Comune o del territorio del Consorzio di vigilanza qualora costituito, svolge tutte le funzioni attinenti all'attività di polizia urbana locale e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione di polizia sia demandata dalle leggi o dai regolamenti al Comune o direttamente alla Polizia Municipale.

2. Il Servizio, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle disposizioni dell'Amministrazione Comunale, provvede in particolare a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi;
- b) svolgere servizi di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
- c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
- d) cooperare, nei limiti delle proprie attribuzioni, al mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, con gli organi di Polizia dello stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità, nonché cooperare con gli organi della Regione e della Protezione Civile;
- e) attendere ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta dell'Autorità o degli uffici e servizi autorizzati a richiederli;
- f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali del Comune;
- g) segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici in genere e del Comune in particolare, nonché le cause di pericolo per l'incolumità pubblica;
- h) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico.

Art. 3

(Dipendenza gerarchica del Servizio)

1. Il Servizio di Polizia Municipale è alle dirette dipendenze funzionali ed amministrative del Sindaco o di un Assessore all'uopo delegato che sovrintende al Servizio stesso, impartisce le direttive, vigila sullo svolgimento delle attività del Servizio ed adotta, ove necessario, tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 4

(Qualità rivestite dal personale del Servizio)

1. Il personale del Servizio di Polizia Municipale, nell'ambito territoriale del Comune o del territorio del Consorzio di vigilanza qualora costituito, e nei limiti delle proprie attribuzioni, riveste la qualità di:

- a) "pubblico ufficiale", ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) "agente di polizia giudiziaria", ai sensi dell'art. 57, 2° comma, del Codice di Procedura Penale;
- c) "ufficiale di polizia giudiziaria", riferita al responsabile del Servizio ed agli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 57, 3° comma, del Codice di Procedura Penale;
- d) "agente di pubblica sicurezza", ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65;
- e) "messo notificatore", ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 47 del 31 luglio 1989.

Art. 5

(Dipendenza operativa)

1. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale del Servizio di Polizia Municipale, messo a disposizione dal Sindaco, dipende operativamente dalla competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali intese tra le dette autorità ed il Sindaco.

Art. 6

(Organico e qualifiche)

1. L'organico del Servizio di Polizia Municipale è composto da n. 2 operatori di Polizia Municipale.
2. La dotazione organica, improntata a criteri di funzionalità ed economicità, dovrà sempre tenere conto:
 - della popolazione residente, di quella temporanea e dei relativi flussi;
 - della dimensione del territorio;
 - della morfologia e dei caratteri urbanistici del territorio;
 - delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - di ogni altro elemento ritenuto utile.
3. La dotazione organica complessiva non dovrà, possibilmente, essere inferiore ad una unità per ogni 800 abitanti.

Art. 7

(Subordinazione gerarchica)

1. L'ordinamento gerarchico del Servizio di Polizia Municipale è rappresentato dalle qualifiche di cui al precedente art. 6.

2. A parità di qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità nella qualifica. A parità di anzianità nella qualifica, la dipendenza gerarchica è determinata dall'anzianità di servizio. A parità di anzianità di servizio, dall'età.

3. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e cortesia.

Art. 8

(Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive)

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale sono tenuti ad eseguire, nel limite del loro stato giuridico e delle leggi, gli ordini impartiti dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti assegnati, alle direttive dagli stessi ricevute.

2. Ove all'esecuzione dell'ordine si frapponessero difficoltà, inconvenienti od ostacoli imprevisi e non fosse possibile ricevere ulteriori direttive, il dipendente deve adoperarsi per superarli anche con proprie iniziative, evitando di arrecare, per quanto possibile, pregiudizi al servizio.

Art. 9

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Il personale della Polizia Municipale è tenuto alla rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative ai servizi di istituto o a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, da cui possa derivare danno all'Amministrazione o a terzi.

2. La divulgazione di notizie di interesse generale che non debbano rimanere segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, servizi di istituto, provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura, è attuata in osservanza di eventuali specifiche direttive dell'Amministrazione comunale.

CAPO II

NORME RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10

Impiego in servizio

1. Il personale della Polizia Municipale, normalmente, è impiegato in servizio in relazione alla eventuale specializzazione o qualifica posseduta.
2. Quando la natura del servizio lo richiede, l'Amministrazione fornisce i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.
3. Il distacco od il comando del personale della Polizia Municipale presso altri uffici o servizi del Comune è consentito preferibilmente quando i compiti assegnati ineriscono alle funzioni della Polizia Municipale.
4. L'ambito territoriale ordinario dell'attività della Polizia Municipale è quello delimitato dai confini del Comune o del Consorzio di vigilanza, qualora costituito. Le operazioni di polizia esterne al territorio, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla fragranza dell'illecito commesso nel territorio di ordinaria attività della Polizia Municipale.

Art. 11

Missioni esterne

1. Il personale della Polizia Municipale può essere inviato in missione esterna al territorio di ordinaria attività, per soccorso in caso di calamità o disastri, o per rinforzare corpi o servizi di altri comuni, in particolari occasioni stagionali od eccezionali.
2. In tali casi l'Amministrazione provvede a formulare, d'intesa con i comuni o amministrazioni interessate, appositi piani o accordi, anche ai fini dell'eventuale rimborso dei costi e delle spese.
3. Le missioni esterne al territorio di ordinaria attività della Polizia Municipale per fini di collegamento e di rappresentanza sono autorizzate dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal Segretario comunale.

Art. 12

(Uso e manutenzione dei veicoli in dotazione)

1. I veicoli di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Municipale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego.
2. Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta.
3. E' compito del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza.
4. I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria dei consegnatari sono fatti riparare a cura dell'Amministrazione Comunale e la relativa spesa viene loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 13

(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale della Polizia Municipale è rilasciata una tessera di riconoscimento, a firma del Sindaco. Per il personale in possesso della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", la tessera è vistata dal Presidente della Giunta Regionale.
2. La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme che in abito borghese.
3. Il documento ha validità e durata illimitata, salvo eventuali motivate limitazioni, e deve essere restituito all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa.
4. La tessera viene ritirata a cura dell'Amministrazione Comunale, in caso di sospensione dal servizio.

Art. 14

(Difesa a giudizio)

Gli appartenenti alla Polizia Municipale sottoposti a procedimento giudiziario per causa penale o civile, per atti legittimamente compiuti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sono difesi con spesa a carico dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III

ARMAMENTO

Art. 15

(Armi in dotazione)

1. L'armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e del decreto del Ministero dell'Interno del 4 marzo 1987, n. 145, è effettuato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

2. L'arma in dotazione alla Polizia Municipale è la Pistola semiautomatica BERETTA mod. 84F calibro 9x17 (9 corto);

3. La dotazione è adeguata e proporzionale all'esigenza di difesa personale in relazione al tipo di servizio prestato.

4. Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento, equivale al numero degli addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza. Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco, ed è comunicato al Presidente della Giunta Regionale.

5. Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, e debba portare l'arma, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori servizio, questa è portata in modo non visibile.

6. Tutti i servizi della Polizia Municipale sono svolti in via continuativa con armi.

7. Al personale della Polizia Municipale, destinato al servizio d'istituto di cui al precedente comma, è assegnata l'arma in via continuativa.

8. Il responsabile del Servizio di Polizia Municipale può richiedere in casi particolari, con provvedimento motivato al Sindaco, che l'arma venga assegnata al personale di Polizia Municipale solo per la durata del servizio stesso.

9. L'assegnazione dell'arma è effettuata solo al personale in possesso della qualità di "Agente di pubblica sicurezza", di cui all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

10. L'assegnazione dell'arma al personale della Polizia Municipale destinato ai servizi d'istituto, è disposta con provvedimento del Sindaco. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione personale che l'interessato è tenuto a portare con sé.

11. Per le armi assegnate in via continuativa, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche al di fuori del servizio, nel territorio dell'ente di appartenenza e nei casi previsti dalla legge e dal regolamento.

12. Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Presidente della Giunta Regionale.

13. L'arma, comunque assegnata, deve essere consegnata immediatamente al responsabile del servizio, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte che sia disposto dai superiori, dall'Amministrazione, dal Presidente della Giunta Regionale o dal Questore con provvedimento motivato.

14. Il personale della Polizia Municipale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il corretto maneggio dell'arma;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro.

15. Per le modalità ed i casi di porto dell'arma, per la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 16

Caratteristiche dell'uniforme

1. La foggia e le caratteristiche dell'uniforme della Polizia Municipale sono quelle fissate con legge regionale si cui all'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. La fornitura dell'uniforme di prima vestizione e la sostituzione dei vari capi di corredo alla scadenza della relativa durata è fatta a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

CAPO IV
DIPOSIZIONI FINALI
CAPO IV

DIPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Norme integrative

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quelle in vigore per il personale del Comune e di ogni altra legge o disposizione vigente in materia.

2. Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, delle disposizioni dei regolamenti comunali relativi alla dotazione organica del personale, all'organizzazione dei servizi ed alla disciplina dei concorsi.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua approvazione e sarà comunicato al Ministero dell'Interno, per il tramite della Presidenza della Giunta Regionale.